Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 229 - settembre 2020

Le elezioni regionali in Veneto

Introduzione

Domenica **20 settembre e lunedì 21 settembre 2020** si terranno **le elezioni in Veneto** e in altre sei regioni: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.

Contestualmente[1], si svolgeranno:

i) il referendum costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari";

ii) le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato;

iii) elezioni amministrative in alcuni comuni.

Per ciascuna delle regioni richiamate è dedicata una distinta Nota breve, nella quale si esamina la relativa disciplina elettorale.

Nella presente si considera il Veneto, per la quale i comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente della giunta regionale n. 76 del 30 luglio 2020.

Le operazioni di voto si terranno domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Le elezioni si svolgeranno sulla base della legge regionale n.5 del 2012 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

Le elezioni sono a suffragio universale, diretto e contestuale.

Nell'allegato A alla presente Nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.
Nell'allegato B si riporta il fac-simile della scheda di voto (circoscrizione di Venezia).

---

[1] L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che (a decorrere dal 2012) le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno; l'art. 1-bis, comma 1 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, ha fissato le date e gli orari di svolgimento delle operazioni di votazione (come detto domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, pertanto su due giornate, in deroga alla disciplina ordinaria (l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le operazioni s svolgano nella sola giornata di domenica), in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 (al fine di "assicurare il necessario distanziamento sociale").

Chi si vota?

1) **Il Presidente della giunta** (art. 52 dello Statuto[2]):

- rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- effettua le nomine e le designazioni che la legge gli attribuisce;
- adotta, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
- in occasione della presentazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione, sull'attuazione delle politiche europee e sulle attività internazionali.

2) **Il Consiglio regionale** (art. 33 dello Statuto), costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da 49[3] consiglieri, oltre al Presidente della giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore:

- è l'organo di rappresentanza democratica del popolo veneto;
- determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
- discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari;
- approva i seguenti atti: principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale; programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione; documento di programmazione economica e finanziaria,
- nomina i rappresentanti della Regione e gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
- approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea;
- disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei;
- determina con legge le modalità dell'attività di rilievo internazionale della Regione;
- ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale;

[2] L.R.Stat. n. 1 del 2012 "Statuto del Veneto".

[3] L'art.34 dello Statuto stabilisce che il numero di consiglieri è "determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalità individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresì parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente". Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 5 del 2012, il numero dei consiglieri regionali è determinato nella seguente misura: a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un milione di abitanti; b) ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due milioni di abitanti; c) trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti; d) quarantanove, in caso di popolazione residente non superiore a sei milioni di abitanti; e) sessanta, in caso di popolazione residente superiore a sei milioni di abitanti.

elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo; bilancio di previsione e rendiconto generale; atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea;

- istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
- delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali;
- esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
- istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
- presenta proposte di legge alle Camere;
- propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
- delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
- formula atti d'indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali;
- può esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell'approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge regionale n.5 del 2012 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

Per quanto non previsto dalla disciplina regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

- **Circoscrizioni elettorali** (art.4 della L.R. n.5 del 2012)
  - Corrispondono ai territori delle province venete.
  - La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo la popolazione residente della Regione per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Con il Decreto del Presidente della giunta regionale n.76 del 2020 i seggi sono stati così attribuiti: alle circoscrizioni di Verona e Padova, 9 seggi ciascuna; a Treviso, Venezia e Vicenza, 8 seggi ciascuna; a Belluno e Rovigo, 2 seggi ciascuna;

- **Presentazione e composizione delle liste circoscrizionali** (artt. 13 e 14 della L.R. n.5 del 2012)
  - In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
  - **Termini di presentazione**: le liste dei candidati sono presentate ai tribunali del capoluogo di provincia dalle ore 8 del trentesimo giorno (21 agosto) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (22 agosto) antecedenti quello della votazione.
  - **Numero di firme**. Le liste devono essere presentate:

    a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

    b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

    c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

    d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

    Con specifico riferimento alle imminenti elezioni, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020) ha previsto la diminuzione del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni regionali, a motivo della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. Ferma restando la facoltà delle regioni di disporre altrimenti (facoltà non attivata dalla Regione in esame), l'art.1-*bis*, comma 5, del citato DL n.26 ha ridotto il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature ad un terzo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

    Sono tuttavia **esonerate** dalla richiamata disciplina sulla raccolta delle firme: i) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto, presenti in Consiglio regionale; ii) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare misto, presenti in Consiglio regionale da almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.
  - È consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo.
  - I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le circoscrizioni elettorali.
  - **Numero di candidati**: le liste circoscrizionali sono composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo. Nel caso delle liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo l'art.13, comma 5-bis prevede che esse sono formate da un numero di candidati non superiore a 5.
  - a pena d'inammissibilità: se il numero dei candidati è pari, ogni **genere** è rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero

non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (v. *infra*).

- Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno **quattro circoscrizioni elettorali**. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro[4].

- Dichiarazione di collegamento: è richiesta una **dichiarazione di collegamento** da parte di ciascun gruppo di liste con uno dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale.

- **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta** (art.15 della L.R. n.5 del 2012)

  - I termini di presentazione della candidatura presso la cancelleria della Corte di appello sono i medesimi termini previsti per la presentazione delle liste circoscrizionali (v. *supra*).
  - **Sottoscrizione degli elettori.** La candidatura è presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000[5].
  - È richiesta, a pena di inammissibilità, la **dichiarazione di collegamento** con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni elettorali. La dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati alla presentazione delle liste provinciali

- **Equilibrio di genere**

  - È prevista la **doppia preferenza** di genere (v. *infra*).
  - A pena d'inammissibilità, come anticipato: se il numero dei candidati **nelle liste** provinciali è pari, ogni genere deve essere rappresentato in misura eguale; se il numero dei candidati è dispari, ogni genere deve essere rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (v. *supra*).

- **Esercizio del diritto di voto** (art.20 della L.R. n. 5 del 2012)

  - La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale avviene su un'**unica scheda**.
  - L'elettore può: i) votare per un candidato Presidente e per una delle liste provinciali ad esso collegata; ii) votare solo per uno dei candidati Presidente e, in tal caso, il voto si intende espresso anche in favore della coalizione collegata; iii) votare solo per una lista e, in tal caso, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato; iv) votare per un candidato Presidente e per una lista ad esso non collegata (**voto disgiunto**).
  - È **ammesso** il **voto di preferenza**. L'elettore ha facoltà di attribuire una o due preferenze e nel caso di espressione di due preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

[4] Le liste che non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali sono dichiarate non ammesse dall'Ufficio centrale circoscrizionale (art.18, comma 1, lettera *a)*).
[5] È esonerata da tali adempimenti la candidatura a Presidente della Giunta collegata alle liste che sono esonerate, come detto (v. *supra*) dalla sottoscrizione delle firme.

- **Elezione del Presidente** (art. 22, comma 4, lettera *c)*, della L.R. n.5 del 2012)
  È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

- **Sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale in sintesi**

  I Consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (collegate ad un candidato alla Presidenza della Giunta), con applicazione di un premio di maggioranza e in presenza di una soglia di sbarramento.

- **Soglia di sbarramento** (art.21 della L.R. n.5 del 2012)

  Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del **cinque per cento** del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

- **Assegnazione dei seggi** (art.22 della L.R. n.5 del 2012)

  I seggi del Consiglio regionale sono così assegnati:

  a) uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);
  b) uno spetta di diritto al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti immediatamente inferiore;
  c) per l'assegnazione dei 49 seggi si procede come segue:
     i) in primo luogo stabilendo quanti seggi spetterebbero a ciascuna coalizione applicando il metodo proporzionale[6], escludendo le liste che non superano la richiamata soglia di sbarramento;
     ii) indi calcolando il **premio di maggioranza** spettante alla coalizione collegata al candidato eletto Presidente. Nello specifico, se la coalizione ha ottenuto più del 40 per cento dei voti conseguiti nel complesso da tutte le coalizioni, alla stessa spetta il 60 per cento dei seggi, pari a 29; se la coalizione ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti, alla stessa spetta il 55 per cento dei seggi, pari a 27;
     iii) si verifica che la coalizione vincente abbia conseguito dal richiamato calcolo di voti su base proporzionale (lettera *i)*) almeno tali soglie di seggi e, in caso contrario, a detta coalizione è attribuito un numero di seggi tale da assicurare il premio di maggioranza;
     iv) dai 49 seggi si sottraggono i seggi spettanti alla coalizione collegata al Presidente eletto e si ottiene il numero di seggi (compreso tra 20 e 22) da ripartire fra le altre coalizioni[7];
     v) dopo aver determinato il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione, tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste che compongono la stessa coalizione (in ragione del numero di voti conseguiti da ciascun gruppo);
     vi) indi i seggi spettanti a ciascun gruppo sono a loro volta ripartiti tra le rispettive liste provinciali;

[6] Al fine di calcolare quanti seggi spettano a ciascuna coalizione, si applica il metodo D'Hondt: per ognuna si rapporta il totale dei voti conseguiti a livello regionale (definita "cifra elettorale regionale di coalizione") a 1, 2, 3… fino a 49; le cifre risultanti dalle divisioni vengono elencate, per ciascuna coalizione, in ordine decrescente e, tra tutte, si individuano le prime 49, corrispondenti ad altrettanti seggi potenziali.
[7] A tal fine è utilizzato il richiamato metodo D'Hont.

vii) eventuali seggi residui saranno assegnati mediante una graduatoria unica regionale delle liste provinciali;

viii) infine, i seggi spettanti ad ognuna delle liste sono assegnati ai candidati sulla base delle graduatorie formate sulla base dei voti conseguiti.

a cura di Luigi Fucito e Simone Bonanni

Allegato A
Risultati delle elezioni regionali in Veneto del 31 maggio 2015

Elettori	4.018.497	**Votanti**	2.296.862	57,16 %
Schede bianche	21.573	**Schede non valide (bianche incl.)**	84.658	

Candidati / Liste regionali		Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi
ZAIA LUCA VENETO 2015	**Eletto pres.**		**1.108.065**	**50,09**	
		ZAIA	427.363	23,09	13
		LEGA NORD	329.966	17,83	10
		FORZA ITALIA	110.573	5,97	3
		INDIPENDENZA NOI VENETO	49.929	2,70	1
		FRATELLI D'ITALIA-AN-ALTRI	48.163	2,60	1
		TOTALE COALIZIONE	**965.994**	**52,19**	**28**
MORETTI ALESSANDRA ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE	**Eletto cons.**		**503.147**	**22,74**	
		PARTITO DEMOCRATICO	308.438	16,66	8
		ALESSANDRA MORETTI PRESIDENTE	70.764	3,82	2
		VENETO CIVICO	26.903	1,45	1

	VERDI EUROPEI-SEL-SINISTRA	20.282	1,10	
	PROGETTO VENETO AUTONOMO	6.242	0,34	
	TOTALE COALIZIONE	**432.629**	**23,37**	**11**
BERTI JACOPO MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT		**262.749**	**11,88**	
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	192.630	10,41	5
TOSI FLAVIO FLAVIO TOSI PRESIDENTE		**262.569**	**11,87**	
	LISTA TOSI	105.836	5,72	3
	NCD-UDC-AREA POPOLARE	37.937	2,05	1
	IL VENETO DEL FARE	26.119	1,41	1
	PARTITO PENSIONATI	14.625	0,79	
	UNIONE NORD EST	11.173	0,60	
	VENETO STATO-RAZZA PIAVE	3.487	0,19	
	TOTALE COALIZIONE	**199.177**	**10,76**	**5**
MOROSIN ALESSIO MOROSIN PRESIDENTE		**55.760**	**2,52**	

	INDIPENDENZA VENETA	46.578	2,52	
DI LUCIA CO-LETTI LAURA L'ALTRO VENETO		**19.914**	**0,90**	
	L'ALTRO VENETO	13.997	0,76	
TOTALE	CANDIDATI | LISTE REGIONALI	**2.212.204**		
	LISTE CIRCOSCRIZIO-NALI	**1.851.005**		**49**

Fonte: Ministero dell'interno - sito Eligendo
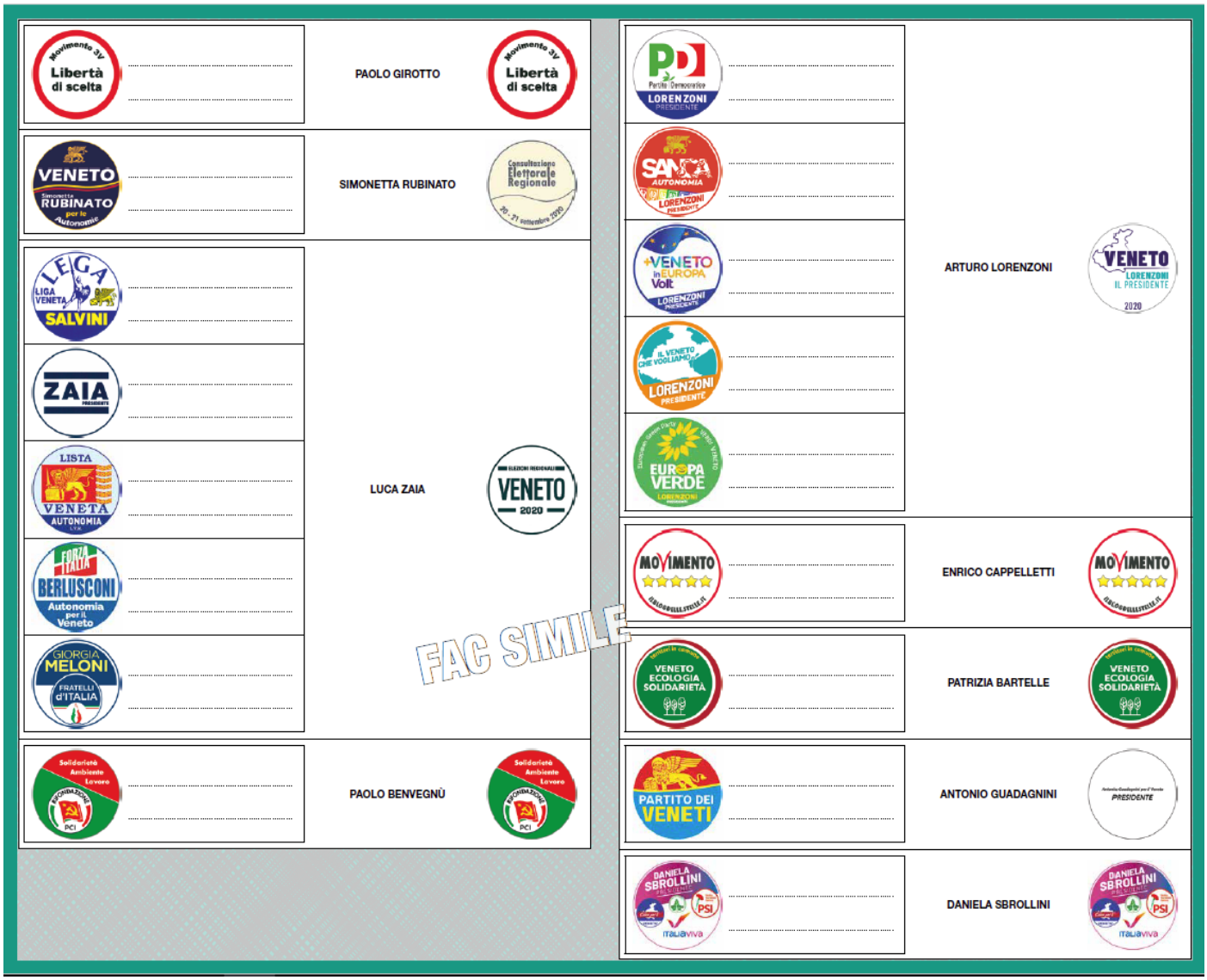
Allegato B
Fac-simile scheda di voto